



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 16 settembre 2021
Prot. n. 115 /21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 – Decreto Infrastrutture e Mobilità Sostenibili

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*.

Si segnalano alcune misure di interesse.

Trasporto pubblico locale

Modificando l’art. 51, comma 6, del d.l. 73/21 (decreto “Sostegni bis”), l’art. 3, comma 9 del provvedimento in commento dispone che le eventuali risorse residue dello stanziamento di cui all’art. 51, comma 1, del medesimo “Sostegni bis”, siano destinate, oltre che per le finalità previste dall’art. 200, comma 1, del d.l. 34/2020 (decreto “Rilancio”), anche al **potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid.**

Si rammenta alle associate che l’articolo 51 del decreto “Sostegni bis”, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha incrementato di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le risorse *“sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.”*

Inoltre, il citato art. 200, comma 1, del decreto “Rilancio”, con la finalità di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di



servizio pubblico, ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, “destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”.

Infine, il medesimo art. 9 introduce misure per agevolare gli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie (accelerazione dell’attuazione del piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, *European Rail Traffic Management System – Ertms*).

Modifiche al Codice della Strada

L’art. 1 sostituendo la lettera *d*) dell’art. 7 del codice¹, estende la facoltà per i comuni di riservare limitati **spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo**, o anche solo per determinati periodi, giorni ed orari:

- dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
- dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni;
- dei veicoli elettrici;
- dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite (art. 1, comma 1, lett. *a*).

Alla lett. *b*), l’art. 1 estende la lunghezza totale massima degli autoarticolati e degli autosnodati, portandola da 16.50 metri a 18 metri². Dispone inoltre che “*Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.*”

Il provvedimento interviene anche sulla disciplina della **patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore** di cui all’art. 116 del codice, disponendo che:

- per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l’attestazione di aver frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso;
- per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessaria la patente di categoria B1 nonché l’attestazione di aver frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso (art. 1, comma 1, lett. *d*).

¹ Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

² Il provvedimento modifica l’art. 61, comma 2 del Codice della Strada ed aggiunge il nuovo comma 2-bis.



Incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti

Attraverso la modifica dell'art. 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si introduce la possibilità di erogare il contributo per l'acquisto di veicoli meno inquinanti per chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, e immatricola in Italia anche successivamente a tale periodo di riferimento³ (art. 8, comma 1).

Inoltre, per garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, si prevede che le risorse di cui all'art. 73-quinquies, comma 2, lett. a), del d.l. 73/21, *“relative ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi veicoli, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”* (art. 8, comma 3).

Il suindicato art. 1 della legge 145/2018, come modificato dall'art. 8, c. 1 del decreto-legge in esame, riconosce un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, *“In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa [...]”*.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS

³ Attualmente il contributo è riconosciuto a chi acquista e immatricola in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.